

Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 24 agosto 2011

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007¹ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 agosto 2008² concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 maggio 2007³ sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 25 agosto 2011.⁴

24 agosto 2011

Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.12**

² RS **916.443.13**

³ RS **916.443.106**

⁴ La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 24 agosto 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap.1 n. 3

Categoria	Testo normativo dell'UE
3. equidi; sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, GU L 214 del 19.8.2011, pag. 22.</p> <p>Decisione 2010/613/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito, versione della GU L 268 del 12.10.2010, pag. 40.</p>